



Lodi, 16 luglio 2013

A tutto il personale dipendente

Oggetto: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Esclusioni soggettive e oggettive, relativamente alle incompatibilità, sono contemplate dall'art. 53, comma 6 d.lgs. 165/2001.

L'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può altresì essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

In caso di inosservanza del divieto o della mancata richiesta di autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche, per il tramite del proprio Ispettorato che, a tal fine, opera d'intesa con i Servizi Ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, del periodo di svolgimento dello stesso e del compenso lordo, ove previsto

Al fine di verificare il rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 53, d.lgs. 165/2001 e delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, si invita il personale dipendente interessato allo svolgimento di incarichi presso soggetti pubblici o privati a chiederne preventiva autorizzazione mediante la compilazione e la consegna dell'allegato modello di richiesta almeno 30 gg. prima della data di inizio dell'attività.

Non saranno ammesse domande di autorizzazione a sanatoria.

Si informa che, in caso di incarichi plurimi o successivi, il modello di richiesta potrà essere reperito e scaricato dal sito Aziendale.

per delega del  
DIRETTORE GENERALE  
Il Direttore U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
(dott. Ernesto Treccani)

Il Referente del Procedimento: Maurizio Frini - ☎0377/465252 - ✉ maurizio.frini@ao.lodi.it

Il Responsabile del Procedimento: dr. Ernesto Treccani - ☎0371/372556 - ✉ ernesto.treccani@ao.lodi.it

Gli Uffici della UO Gestione e Sviluppo Risorse Umane - sede di Lodi - si trovano in Via Fissiraga, 15 (ex Ospedale Fissiraga).